



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA  
SEZIONE CIVILE

composta dai magistrati:

dott. Maria Grazia Vagliasindi - Presidente  
dott. Emanuele De Gregorio - Consigliere relatore  
avv. Carlo Pietrarossi - Giudice ausiliario

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di rinvio iscritto al n. 68/2021 R.G.C.A. di questa Corte di Appello, a seguito della ordinanza n. 121/2021 della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, promosso

DA

[redacted], nato in Bangladesh il [redacted] C.F. [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. Diego G. Perricone (pec [diego.perricone@avvocaticl.legalmail.it](mailto:diego.perricone@avvocaticl.legalmail.it)) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Caltanissetta, Via T. Tamburini n. 2, giusta procura in atti

ATTORE IN RIASSUNZIONE

NEI CONFRONTI DI

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro pro tempore (C.F. 80014130928) rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta (C.F. 80008320857), nei cui uffici, siti in Caltanissetta, Via Libertà n. 174, si domicilia, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo di PEC [ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cl@mailcert.avvocaturastato.it)

CONVENUTO IN RIASSUNZIONE

**Conclusioni per [redacted]:**

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Caltanissetta - Sez. Civile - in accoglimento della domanda proposta dal Sig. [redacted] ed applicando il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, dichiarare che il ricorrente/attore ha diritto alla concessione della protezione umanitaria prevista dall'art. 5, comma 6, D.L. 25 luglio 1998 n. 286.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente grado di giudizio e di quello relativo al procedimento in Cassazione”.

#### **Conclusioni per il Ministero dell'Interno:**

“Ritenuto impugnativamente quanto ex adverso dedotto nell'atto di riassunzione conseguente all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 121/2021, la resistente Amministrazione si rimette alla Corte territoriale affinché, in applicazione del principio di diritto fissato dalla Suprema Corte, compia la prescritta valutazione, contestando, in ogni caso, formalmente le circostanze di fatto e le deduzioni in diritto poste a base della domanda avversaria e deducendone, comunque, l'infondatezza”.

#### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza n. 556/2018 depositata il 17/09/2018, confermava la decisione resa dal Tribunale di Caltanissetta che aveva respinto le domande di riconoscimento di protezione internazionale (protezione sussidiaria) ed umanitaria proposte da [REDACTED], nato in Bangladesh, rilevando che: a) in base al racconto del richiedente non risultava provata alcuna ipotesi di gravi danni valutabili ai sensi dell'art.14 d.lgs.n.151/2007 o che il rientro nel paese di origine avrebbe potuto determinare un grave danno al richiedente, allontanatosi dal Bangladesh per ragioni di natura economica a causa di un'alluvione che aveva devastato il villaggio e la casa in cui viveva, tenuto conto delle fonti internazionali riguardanti quel Paese (Fonte EASO report 2017/2018) dalle quali, pur emergendo una situazione di limitazione della libertà di espressione all'interno del Paese, la situazione non poteva ritenersi tale da giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria. La produzione di un contratto attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro quale bracciante agricolo intrapreso in Italia non costituiva, a giudizio della Corte di appello, elemento idoneo per giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria, dovendosi fare riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine ed alle condizioni personali che avevano determinato la partenza. Peraltro, la documentazione prodotta, relativa ad un rapporto di lavoro concluso solo nel mese di gennaio 2018, non era idonea a dimostrare il radicamento del richiedente nel territorio italiano.

Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione [REDACTED] e con l'unico motivo deduceva la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs.n.286/1998.

Sosteneva che la Corte di appello aveva ommesso di considerare gli elementi offerti a sostegno dello stato di vulnerabilità, visto che l'alluvione che aveva devastato il villaggio in cui viveva integrava già

una condizione fortemente privativa, essendo stato costretto a lasciare il paese di origine per assicurarsi un livello minimo di dignità umana, impossibile da ottenere nel Bangladesh a causa della calamità climatica che aveva devastato il villaggio ove abitava.

Per di più la Corte di appello aveva omissso di considerare che dalla documentazione prodotta in primo grado risultava l'esistenza di un rapporto instaurato nell'anno 2016, per di più dovendosi considerare il viaggio in mare e l'atroce esperienza in Libia.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 121/2021 depositata in data 8 gennaio 2021, accoglieva il ricorso, cassava la sentenza impugnata e rinviava anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Caltanissetta.

La Suprema Corte indicava le seguenti ragioni della decisione:

*<<Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione.*

*In effetti la Corte di appello non ha fondato il giudizio di rigetto della domanda di protezione umanitaria sul presupposto che il racconto del richiedente non fosse credibile, invece escludendo i presupposti per l'esistenza di una situazione di vulnerabilità del richiedente senza considerare la situazione del paese di origine allegata dal richiedente, devastata, all'epoca dell'allontanamento da un'alluvione che aveva distrutto il villaggio ove lo stesso risiedeva, considerando non adeguata ai fini della dimostrazione del radicamento dello stesso in Italia un contratto di lavoro a tempo determinato relativo all'anno 2018.*

*Ora, reputa il Collegio che a prescindere dai principi espressi in fattispecie simile da Cass. n. 2563/2020 non pare dubbio che, a fronte di una dettagliata descrizione dell'evento calamitoso da parte del richiedente, il giudizio operato dalla Corte di appello risulta sotto più profili carente ai fini della verifica della vulnerabilità, tanto con riferimento alla situazione del paese d'origine esistente all'atto dell'allontanamento ed a quello della decisione, quanto alla valutazione frammentaria delle emergenze documentali prodotte dal richiedente, non avendo il giudice di appello nemmeno considerato l'esistenza in Italia di rapporti lavorativi in anni pregressi, nemmeno risultando che la Corte abbia messo in correlazione la condizione attuale del richiedente complessivamente considerata rispetto a quella attuale nel paese di origine già colpito da evento calamitoso eventualmente avvalendosi del soccorso istruttorio rispetto a tale circostanza (cfr.Cass.n.28990/2018)-contravvenendo a quanto affermato da questa Corte v.Cass.n.4455/2018, pur formalmente richiamata dal giudice di appello.*

*Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Caltanissetta in diversa composizione>>.*

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. notificato in data 17 marzo 2021 (causa iscritta a ruolo in data 22 marzo 2021), [REDACTED] instaurava il presente giudizio di rinvio e rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.

Nel giudizio di rinvio si costituiva il Ministero dell'Interno che rassegnava le conclusioni trascritte in epigrafe.

La difesa di [REDACTED], nel giudizio di rinvio, depositava nuova documentazione (comunicazione Unilav relativa alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal 10/10/2020 al 10/10/2021 come bracciante agricolo, presso una azienda con sede di lavoro a Ispica; comunicazione Unilav relativa alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal 15/1/2019 al 31/12/2019 come bracciante agricolo, presso una azienda con sede di lavoro a Ispica; comunicazione Unilav relativa alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal 15/1/2018 al 31/12/2018 come bracciante agricolo, presso una azienda con sede di lavoro a Ispica; comunicazione Unilav relativa alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal 15/1/2017 al 31/12/2017 come bracciante agricolo, presso una azienda con sede di lavoro a Ispica; comunicazione Unilav relativa alla assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato dal 15/1/2016 al 31/12/2016 come bracciante agricolo, presso una azienda con sede di lavoro a Ispica).

Nei precedenti gradi era stata depositata la documentazione riferita alla condizione alloggiativa del richiedente (cfr. contratto di comodato del 15/06/2017 a favore di [REDACTED] - regolarmente registrato - relativo ad una abitazione di civile abitazione ad Ispica).

Per l'udienza a trattazione scritta (ex art. 221 D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020), in data 14/10/2021 le parti depositavano note di trattazione scritta, precisando le rispettive conclusioni. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente va dichiarata l'utilizzabilità ai fini della decisione i documenti depositati nel corso del giudizio di rinvio attestanti la progressa ed attuale condizione lavorativa in Italia del richiedente, acquisibili anche d'ufficio per valutare all'attualità la condizione personale del richiedente la protezione umanitaria.

Ciò detto, [REDACTED], cittadino del Bangladesh, dinanzi alla Commissione Territoriale, ha raccontato di essersi allontanato dal suo Paese per motivi economici.

In particolare, la sua casa e il suo villaggio erano stati distrutti a seguito di una alluvione, sua madre aveva gravi problemi di salute e suo fratello era disabile, cosicché lui era l'unica persona che poteva aiutare la sua famiglia.

Andato in Libia, dove aveva lavorato per due mesi, era partito poi per l'Italia perché delle persone lo avevano derubato e sparato ad un suo amico ed anche in conseguenza delle precarie condizioni politiche di quel Paese ("i pochi soldi che ero riuscito a guadagnare non ho potuto mandarli in Bangladesh perché le banche in Libia erano chiuse a causa del conflitto").

La Corte, anzitutto, ritiene credibile la vicenda personale esposta dal richiedente.

La Suprema Corte ha più volte affermato che valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012).

In particolare l'art. 3 citato prevede che "qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile".

Si tratta di criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda. In particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli,

poiché di regola il dettaglio è indicativo di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile (Cass. 6738/2021).

Nel caso di specie, le dichiarazioni rese dal richiedente dinanzi alla Commissione Territoriale in data 6/10/2015 appaiono coerenti e plausibili e corrispondono alle informazioni generali sul Bangladesh, Paese di origine del richiedente, tratte dalle COI-EASO dicembre 2017 (pagg. 19-22), le quali dimostrano che il Bangladesh è soggetto a periodiche disastrose alluvioni ed inondazioni con l'arrivo della stagione dei monsoni ed a causa di frequenti cicloni.

Le dichiarazioni del richiedente sulla distruzione della sua casa e del suo villaggio a causa di una alluvione corrispondono quindi alle informazioni generali sul Paese (COI).

Lo stato di insicurezza e di conflitto interno in Libia, dopo la crisi e la caduta del regime di Gheddafi nel 2011, costituiscono un fatto notorio e comunque si ricavano dalle COI-EASO sulla Libia pubblicate nel dicembre 2020.

Ugualmente credibile è, dunque, la vicenda di forte sofferenza umana patita dal richiedente in Libia, Paese di transito, prima dell'arrivo in Italia nel 2015.

Alla luce della vicenda personale del richiedente e della sua ormai consolidata integrazione lavorativa ed alloggiativa in Italia, la Corte ritiene che ricorrano i presupposti per riconoscere a [REDACTED] la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, D.Lvo 286/1998, nel testo applicabile "ratione temporis".

E' noto come sia mutato il quadro normativo concernente il c.d. permesso di soggiorno per motivi umanitari successivamente alla proposizione della domanda giudiziale.

Il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno.

Tuttavia, la presente domanda va scrutinata, ratione temporis, secondo la disciplina relativa al c.d. permesso umanitario, previgente al 5 ottobre 2018.

In questo senso si sono pronunciate le Sezioni Unite civili della Corte Suprema di Cassazione secondo cui: *"Il diritto alla protezione umanitaria, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta ad ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile. Ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito in l. n. 132*

*del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui all'art. 5, comma 6 del d. lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domanda saranno, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno "per casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge". (Cass. Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 (Rv. 656062 - 01); "In tema di protezione umanitaria, l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l'esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato" (Sez. U, Sentenza n. 29459 del 13/11/2019 (Rv. 656062 - 02).*

Quanto ai presupposti della protezione umanitaria, le Sezioni Unite hanno confermato l'approdo cui era giunta la sentenza n. 4455/2018 (seguita da molte altre), che valorizzava l'integrazione sociale, in attuazione dell'art. 2 della Costituzione e dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, affermando la necessità di compararla con il rischio di violazione dei diritti fondamentali in caso di rientro nel Paese di origine.

La sentenza delle Sezioni Unite ha riaffermato che l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza.

E' stato pure chiarito:

- che il giudizio di scarsa credibilità della narrazione del richiedente, in relazione alla specifica situazione dedotta a sostegno della domanda di protezione internazionale, non può precludere la valutazione, da parte del giudice, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, delle diverse circostanze che concretizzino una situazione di "vulnerabilità", da effettuarsi su base oggettiva e, se necessario, previa integrazione anche officiosa delle allegazioni del ricorrente, in applicazione del principio di cooperazione istruttoria, in quanto il riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, deve essere frutto di valutazione autonoma, non potendo

conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, attesa la strutturale diversità dei relativi presupposti. (Cass. 10922/2019);

- che la natura residuale ed atipica della protezione umanitaria se da un lato implica che il suo riconoscimento debba essere frutto di valutazione autonoma, caso per caso, e che il suo rigetto non possa conseguire automaticamente al rigetto delle altre forme tipiche di protezione, dall'altro comporta che chi invochi tale forma di tutela debba allegare in giudizio fatti ulteriori e diversi da quelli posti a fondamento delle altre due domande di protezione c.d. "maggiore" (Cass. 21123/2019).

Con riferimento ad una vicenda analoga a quella del richiedente la Suprema Corte ha affermato: *In tema di protezione internazionale, ove il richiedente il permesso di soggiorno per motivi umanitari affermi di essere emigrato a seguito di eventi calamitosi verificatisi nel paese di origine, occorre tener conto che l'art. 20 bis del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2018, ancorché non applicabile "ratione temporis", ha espressamente previsto un particolare permesso di soggiorno da concedersi quando nel paese di origine dello straniero vi sia una situazione di contingente ed eccezionale calamità, così tipizzando una condizione di vulnerabilità già tutelabile. ne consegue che ai fini della valutazione della vulnerabilità del richiedente, deve ritenersi rilevante anche la sussistenza della menzionata situazione di calamità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio il decreto impugnato, poiché ai fini della concessione della protezione umanitaria, non aveva preso in considerazione la circostanza che il richiedente aveva lasciato il proprio paese dopo la distruzione della sua abitazione a causa di un'alluvione).* (Cass. 2563/2020).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno anche affermato che *"In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D. L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d'origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d'origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, si da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU,*



*sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T. U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno"* (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09.09.2021).

Nel riesaminare la fattispecie, questo giudice del rinvio deve dunque attenersi a detti principi. Nel caso di specie, è indiscutibile, come detto, per un verso che il richiedente ha lasciato il proprio paese dopo la distruzione della sua casa e del suo villaggio a causa di un'alluvione, quindi per ragioni climatiche oltre che per dare aiuto economico alla sua famiglia (composta dalla madre e da un fratello disabile), e, per altro verso, il positivo livello di integrazione sociale e lavorativa raggiunto in Italia.

La documentazione prodotta dalla difesa di [REDACTED] dimostra che quest'ultimo è da anni regolarmente assunto in Italia, con contratti a tempo determinato che vengono rinnovati (come del resto accade sovente per i cittadini italiani e non solo per gli stranieri) e lavora come bracciante agricolo nel territorio di Ispica.

Il richiedente dispone di un alloggio, concesso in comodato dalla parte datoriale, nel territorio dove lavora.

Il richiedente la protezione umanitaria, pertanto, si è bene integrato nel contesto sociale ed economico - sociale italiano, svolgendo attività lavorativa continuativa e non è incorso in situazioni di marginalizzazione.

Non sono stati documentati dal Ministero dell'Interno motivi di pericolosità sociale del richiedente che siano ostativi al riconoscimento della protezione umanitaria.

Il richiedente, in ragione del lavoro svolto e della disponibilità di una abitazione messa a disposizione dal datore di lavoro, conduce una vita dignitosa nel Paese di accoglienza. A fronte della buona condizione di integrazione raggiunta in Italia, occorre valutare, comparativamente, quali sarebbero gli effetti di un rimpatrio forzato in Bangladesh rispetto all'attuale condizione di dignità economica e di sicurezza vissuta in Italia.

Il richiedente ha raggiunto l'Italia nel 2015 per cercare di migliorare la sua condizione personale dopo che, a causa di una alluvione, la sua casa ed il suo villaggio in Bangladesh erano stati distrutti; ha vissuto una esperienza traumatica in Libia, Paese di transito prima di arrivare in Italia; in Bangladesh non può contare su un effettivo sostegno familiare, avendo anzi un fratello disabile e la madre da mantenere.

Non vi è prova che il richiedente abbia possibilità di agevole reinserimento in caso di rimpatrio, per esservi attuale radicamento nel tessuto socio-economico, familiare e culturale nella terra d'origine.

Accanto ai fattori soggettivi di vulnerabilità, occorre considerare, quale fattore oggettivo di vulnerabilità da considerare per il giudizio di comparazione, l'assenza di forme di tutela proprie del c.d. "stato sociale" in Bangladesh che consentano di garantire una vita dignitosa ad ogni suo cittadino. Le COI-EASO sul Bangladesh luglio - settembre 2020 ([https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2020/11/Scheda-COI\\_Bangladesh\\_luglio-settembre-20\\_AIE.pdf](https://www.asiloineuropa.it/wp-content/uploads/2020/11/Scheda-COI_Bangladesh_luglio-settembre-20_AIE.pdf)) attestano che il Bangladesh - Paese con una popolazione di circa 150 milioni di abitanti e con la più alta densità di abitanti al mondo (1.015 abitanti per Km. quadrato) -, presenta una situazione economico-sociale ed umanitaria assolutamente non paragonabile a quella italiana.

Secondo una stima delle Nazioni Unite, l'impatto del Covid-19 a livello socio-economico è già altissimo: i 'nuovi poveri' sono tra i 16 e i 42 milioni di persone, portando il tasso di povertà al 44% della popolazione ed esacerbando disuguaglianze preesistenti.

La perdita dei mezzi di sostentamento e occupazione legata alla pandemia trascina migliaia di persone in una situazione di insicurezza alimentare che a sua volta provoca abbandono scolastico e matrimoni precoci (*WHO, Bangladesh weekly update n°31 e Bangladesh: Rohingya crisis situation report n°25; CDC, Covid-19 in Bangladesh; UNITED NATIONS BANGLADESH, Immediate socio-economic response to COVID-19*).

Alla stregua delle informazioni (COI) sul Paese di origine sopra indicate, il parametro di riferimento, rispetto alla violazione di diritti umani, in un contesto in cui emerge anche la presenza di un effettivo radicamento sociale del richiedente, diventa quindi l'art. 8 della CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU.

La valutazione sulla domanda di protezione umanitaria che deve operare l'autorità giudiziaria adita è quella individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente la protezione in Italia, comparata alla situazione personale a cui si troverebbe esposto nel Paese di origine. Occorre indagare se la vulnerabilità in capo al richiedente possa discendere da una effettiva incolumabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali. La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche la mancanza dimostrazione di condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standard minimi per un'esistenza dignitosa (Cass. 4455/2018).

La Corte, con giudizio prognostico, valutati tutti i fattori di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva sopra indicati, operata la comparazione tra la situazione personale di dignità di vita e di integrazione lavorativa raggiunta dal ricorrente in Italia e la situazione personale nella quale ragionevolmente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio, ritiene che manchi la prova di una reale possibilità di reintegrazione di [REDACTED] nel tessuto socio - economico e culturale del suo Paese d'origine, tale da consentirgli di non precipitare in uno stato di povertà non emendabile.

Sussistono, infatti, fattori soggettivi ed obiettivi di vulnerabilità del richiedente, quali l'assenza di un nucleo familiare in Bangladesh in grado di aiutarlo in caso di rimpatrio, la miseria preesistente determinata da fattori anche climatici (alluvioni che hanno determinato la perdita della casa di abitazione), il prolungato sradicamento dal Paese di origine e perciò l'assenza di reali prospettive di reinserimento in caso di rimpatrio, il trauma dell'esperienza personale vissuta nel Paese di transito (la Libia) secondo il credibile racconto del richiedente. Sussistono anche fattori oggettivi di vulnerabilità, per la condizione del Bangladesh quale risulta dalle COI-EASO aggiornate su tale Paese.

In definitiva, si ravvisa il concreto rischio che il richiedente, in caso di rimpatrio, possa precipitare in una condizione di povertà inemendabile, con violazione dei suoi diritti umani, al di sotto del loro nucleo essenziale, a fronte di una adeguata condizione di inserimento lavorativo e sociale raggiunta in Italia.

Ne consegue che al richiedente deve essere riconosciuta la forma "minore" di protezione richiesta, cioè la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6, D.Lvo 286 del 1998, nel regime applicabile "ratione temporis".

Per l'effetto deve essere in parte riformata, nei limiti della motivazione, l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta, in data 1 settembre 2016, a definizione della causa iscritta al n. 1207/2016 R.G., che ha negato qualsiasi forma di protezione (protezione internazionale e protezione umanitaria).

Il titolo di soggiorno rilasciato dal Questore sarà conformato al paradigma contenuto nel comma 9, dell'art. 1, del d.l. n. 113 del 2018.


Quest'ultima disposizione regola le modalità esecutive del diritto positivamente accertato in sede giudiziale e, conseguentemente, entro questi limiti la nuova disciplina trova immediata applicazione (cfr. Cass. 4455/18).

Quanto alle spese processuali, si osserva che in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. 20289/2015).

Pertanto le spese processuali vanno liquidate per tutti i gradi di giudizio, con una valutazione unitaria e globale dell'esito della lite.

Nel caso di specie, atteso che è stata rigettata la forma di protezione internazionale inizialmente domandata dal richiedente in via principale (la protezione sussidiaria) e che i contenuti ed i limiti della protezione umanitaria sono stati chiariti da plurimi interventi della Corte di Cassazione, anche a Sezioni Unite, successivi alla proposizione della domanda in primo grado, sussistono i giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti, nella misura dei 2/3 le spese processuali dei diversi gradi di giudizio (primo grado; appello; giudizio di legittimità; giudizio di rinvio).

Il residuo 1/3 delle spese processuali deve seguire la soccombenza del Ministero dell'interno e, applicando i parametri indicati dal D.M. 55/2014 (causa di valore indeterminabile con scaglione fino a € 26.000 - cfr. Cass. 37514/2021 -; fase studio, fase introduttiva, fase decisionale per tutti i gradi; compensi compresi tra i valori minimi ed i valori medi; riduzione dei compensi del 50% ex art. 130 DPR 115/2002 per gratuito patrocinio) le stesse si liquidano, per l'intero, in euro 1.200,00 per compensi per il giudizio di primo grado (fase di studio; fase introduttiva; fase decisoria), in euro 1.300,00 per compensi per il giudizio di appello (fase di studio, fase introduttiva; fase decisoria), in euro 1.467,50 per compensi per il giudizio di cassazione (fase di studio, fase introduttiva; fase decisoria) ed in euro 1.888,50 per compensi per il giudizio di rinvio (fase di studio, fase introduttiva; fase decisoria), sempre oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

Atteso che  risulta ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento delle spese processuali, nel limite della quota pari a 1/3 dei suddetti importi (che sono determinati per l'intero), deve essere eseguito dal soccombente Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, in favore dello Stato.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, può ugualmente essere adottata la pronuncia di condanna della soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato, in applicazione dell'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002, tenuto conto che le diverse articolazioni statali sono dotate di autonoma personalità giuridica e che occorre rispettare il principio secondo cui la liquidazione delle spese è sottratta al giudice della controversia solo ove le stesse attengano al diverso rapporto tra la parte e il difensore.* (Cass. 5819/2018).

Non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, il richiedente la protezione sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell'art. 13 d.p.r. cit.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Caltanissetta, pronunciando in sede di giudizio di rinvio, a seguito dell'ordinanza n. 121/2021, depositata in data 8 gennaio 2021, della Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Civile, giudizio promosso da [REDACTED] con atto di citazione in riassunzione notificato in data 17 marzo 2021, in parziale riforma dell'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta in data 1 settembre 2016, a definizione della causa iscritta al n. 1207/2016 R.G. dello stesso Tribunale, così provvede:

- 1) riconosce a [REDACTED], nato in Bangladesh il [REDACTED] la protezione umanitaria, con il conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno, da parte del Questore competente, conformato al paradigma contenuto nel comma 9, dell'art. 1, del d.l. n. 113 del 2018;
- 2) conferma l'ordinanza impugnata quanto al diniego della forma di protezione internazionale richiesta;
- 3) compensa tra le parti nella misura dei 2/3 le spese processuali del giudizio di primo e di secondo grado, del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio;
- 4) condanna il Ministero dell'Interno al pagamento della residua quota di 1/3 delle spese processuali, liquidate, per l'intero, in euro 1.200,00 per compensi per il giudizio di primo grado, in euro 1.300,00 per compensi per il giudizio di appello, in euro 1.467,50 per compensi per il giudizio di cassazione ed in euro 1.888,50 per compensi per il giudizio di rinvio, in tutti i casi oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.

5) Ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002 dispone che il pagamento dei superiori importi venga eseguito dal Ministero dell'Interno a favore dello Stato.

Così deciso a Caltanissetta, nella camera di consiglio della sezione civile, il 1 febbraio 2022

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Emanuele De Gregorio

IL PRESIDENTE

Maria Grazia Vagliasindi